



*Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA  
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE  
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI**  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE  
Ex Uffici 1, 2, 3  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

*Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSA in Docspa/PEC*

Alle Associazioni di categoria

Ai Servizi Veterinari delle regioni  
e Province autonome

Al Coordinamento regionale dei Servizi veterinari  
regionali  
[m.brichese@regione.veneto.it](mailto:m.brichese@regione.veneto.it);

**OGGETTO: Decreto 6 settembre 2023 del Ministro della Salute “Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429. Indicazioni operative**

Alla luce dell'entrata in applicazione del decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023 di cui all'oggetto (di seguito denominato DM), si forniscono le seguenti indicazioni operative, anche al fine di riscontrare ad alcune richieste di chiarimento pervenute allo scrivente.

#### Soggetti obbligati alla formazione

Il DM in argomento è adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e in conformità agli articoli 11 e 13 del regolamento UE 2016/429 (AHL) e stabilisce l'obbligo di partecipare a specifici programmi formativi in materia di sanità animale per gli operatori, inclusi i trasportatori, e i professionisti degli animali, come definiti all'articolo 4, rispettivamente, ai punti 24), 25) e 26).

Al riguardo, si precisa che sono obbligati a partecipare ai programmi formativi di chi all'articolo 2 del DM, esclusivamente:

- gli operatori, inclusi i trasportatori, registrati nel Sistema I&R.

Nel caso in cui l'operatore sia una persona giuridica, l'obbligo formativo è a carico del rappresentante legale;

- i professionisti degli animali che, in ragione di una specifica qualifica professionale, sono iscritti ad un ordine o albo professionale e si occupano di animali o di prodotti.

Nel caso in cui il professionista degli animali sia una persona giuridica, l'obbligo formativo è a carico del rappresentante legale.

### Programmi formativi

La durata minima ed i contenuti dei programmi formativi sono definiti negli allegati al DM e sono distinti per specie o gruppo specie di animali<sup>1</sup> detenuti in via prevalente dall'operatore così come previsto dall'articolo 2, comma 2 del DM. .

La durata minima può essere ridotta del 30% per ogni modulo del programma formativo sulla base della capacità strutturale dello stabilimento dichiarata in BDN, come previsto negli allegati al DM.

### Esoneri dall'obbligo formativo

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), sono esonerati gli operatori ed i professionisti degli animali, come sopra individuati, che in attuazione di ulteriori norme siano già tenuti ad un obbligo formativo, con attestato di frequenza e apprendimento, i cui contenuti comprendono quelli dei programmi formativi di cui al DM.

Qualora i contenuti coincidano solo in parte, l'esonero sarà parziale e l'operatore ed il professionista degli animali dovranno acquisire i restanti contenuti attraverso la frequenza delle relative sezioni dei programmi formativi di cui al DM in oggetto.

Sono parimenti esonerati gli operatori ed i professionisti degli animali degli allevamenti familiari e di quelli amatoriali degli animali da compagnia; per quest'ultimi il DM prevede l'onere a carico delle regioni e province autonome di organizzare, anche tramite le ASL, eventi formativi a partecipazione volontaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Filippini

*Responsabile: Dott. Luigi Ruocco*

*Referenti: dott.ssa Anna Sorgente [a.sorgente@sanita.it](mailto:a.sorgente@sanita.it)*

*Dott.ssa Patrizia Ippolito: [p.ippolito@sanita.it](mailto:p.ippolito@sanita.it)*

---

<sup>1</sup> I gruppi specie sono: ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne); pollame e altri volatili in cattività; lagomorfi; animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicotura; animali di apicoltura; animali di acquacoltura